

Conclusa la carrellata delle immagini, è ora giunto il momento di fare un rapido bilancio: a quanto mi risulta, le entità tutelate dalla legge sono in tutto 91; 44 sono difese integralmente, 47 godono di limitazioni nella raccolta. Queste cifre non possono essere assunte come definitive, dato che in certi casi la protezione si estende a tutte le specie di un genere: nuovi ritrovamenti o conferme di dubbie segnalazioni, potrebbero in futuro obbligarci ad integrare gli elementi di cui oggi disponiamo.

Una legge sulla flora è sempre perfezionabile, e anche questa non fa eccezione: in certi casi la tutela può essere ragionevolmente allentata, in altri è opportuno che sia più severa; nuove specie vanno inserite tra quelle meritevoli di protezione, in particolare la rara viola di Bertoloni (*Viola bertolonii*).

Certe motivazioni dovrebbero essere riviste: una specie può meritare di essere difesa per i suoi pregi sul piano scientifico e non per una capacità, più ipotetica che reale, di consolidare pendii. Comunque questi sono aspetti secondari: nella sostanza la legge è valida. Il vero, grande problema è un altro: il rispetto della normativa.

Se in passato vari pericoli derivavano dalle gite organizzate per i membri di Associazioni escursionistiche (chi non ricorda certe «narcisate» di gruppo?), oggi l'accresciuta sensibilità degli iscritti, nel complesso, ci tranquillizza. Paradossalmente il maggiore pericolo è rappresentato dall'abbondanza di strade di montagna e dalla diffusione delle autovetture private: è proprio uno scorretto impiego di questi potenziali mezzi di civiltà ad esporre luoghi un tempo remoti all'impatto, una domenica dopo l'altra, di un turismo di nuovo tipo, difficilissimo da controllare: si

componi di piccoli gruppi, spesso unifamiliari, ma globalmente corrisponde ad una massa ingente di persone; e purtroppo, in moltissimi casi, si tratta di utenti impreparati ad un corretto rapporto con la natura.

Nella situazione attuale è ovvio auspicare un potenziamento del Corpo Forestale, i cui membri dovrebbero inoltre acquisire una configurazione di «agenti ecologici» in senso stretto. La Regione ha promosso l'istituzione nelle quattro province di corpi di guardie ecologiche volontarie, che non riescono, tuttavia, a garantire un soddisfacente presidio ecologico sul territorio.

Nessun rimedio in tempi brevi. Per fortuna, in antitesi a tanti gitanti superficiali ed egocentrici, vari escursionisti, dimostrando un comportamento responsabile, si sono dati norme proprie di autodisciplina, liberi da coercizioni esterne che in realtà hanno poi un potere repressivo ben modesto.

Un commento finale

L'esigenza di rispettare la flora spontanea è un piccolo aspetto di un problema molto più ampio.

Fin da bambini siamo stati abituati a pensare che andare in un prato e fare un bel mazzolino di fiori fosse indizio di

animo gentile. Potevamo inoltre essere certi che, portando alla maestra in classe questo mazzolino, la contropartita sarebbe stata una serie di ringraziamenti commossi. Con tutti i problemi che abbiamo, non è certo il caso di demonizzare certi comportamenti. Comunque non sarebbe male che tutti dimostrassero un maggiore «senso della comunità»: troppi ritengono che, appena varcata la porta di casa, ci si immerga in una specie di «terra di nessuno» in cui sia lecito un comportamento superficiale ed egoistico. Ed ecco che le città diventano sempre più sporche, ecco che in aperta campagna troneggiano colossali cumuli di spazzatura, carcasse di lavatrici e di televisori comprese, ecco che una quantità di scritte volgari o prive di senso imbrattano palazzi, atri di stazioni ferroviarie, autobus, eccetera.

Dobbiamo giungere ad avere un maggiore «senso della comunità»: **la società rivela quello che vale nel comportamento individuale di fronte al patrimonio comune**, che si tratti del sedile di un vagone ferroviario o di un fiore. Anche la natura è patrimonio comune, anzi, soprattutto la natura.

Un bel prato fiorito è un antidoto ideale ad un vischioso serpente di autoveicoli che satura l'aria di una strada cittadina di esalazioni cancerogene. Senza contare che il mondo dei fiori, lo abbiamo visto, è depositario di una serie di pregi culturali insospettati: se il *Convolvulus sabatius* sparisse da Capo Noli, così come è scomparso dalle altre località liguri che un tempo lo ospitavano, dovremmo sentirci tutti un pochino più poveri.

Senza drammatizzare le situazioni, è chiaro che la raccolta dei fiori è una piccola forma di saccheggio di un patrimonio comune da parte del singolo: come dicevamo, un modesto aspetto di un problema assai più ampio. Al giorno d'oggi si parla poco di doveri. Ebbene, il primo dovere è quello di rispettare le cose di tutti. Quando la gente avrà

preso coscienza di questo modo di sentire e lo avrà assimilato, potremo parlare di una vera e propria conquista sociale.

Il problema della tutela dei fiori deve essere inserito nel quadro più ampio della salvaguardia dell'ambiente che li ospita. L'uomo, con tutto il suo progresso, è riuscito a far diventare piccola la Terra, e in pochi anni gli effetti di certi inquinamenti hanno finito per coprire superfici immense: nella sola Germania le piogge acide hanno raso al suolo più di centomila ettari di boschi. E gli effetti delle piogge acide cominciano a comparire anche da noi. Sarebbe assurdo e autolesionistico che l'equipaggio di una navetta, in volo nello spazio, inquinasse l'aria, l'acqua e le scorte di cibo. *La Terra è la nostra navetta spaziale.*

Un ultimo invito: insistiamo con i bambini; un grande difficilmente cambia le sue abitudini; un bimbo ha uno spiccato senso di giustizia e un'istintiva disponibilità d'animo; se un bambino viene educato in modo da assimilare il «senso della comunità», da grande non avrà alcun bisogno di farsi dire come si deve comportare.

Elenco delle piante protette citate nel testo

Nomi latini

	pag.
<i>Aquilegia atrata</i>	144
<i>Aquilegia reuterii</i>	146
<i>Aquilegia vulgaris</i>	148
<i>Arnica montana</i>	44
<i>Aster alpinus</i>	46
<i>Campanula isophylla</i>	38
<i>Campanula sabatia</i>	40
<i>Convallaria majalis</i>	82
<i>Convolvulus sabatius</i>	56
<i>Cyclamen hederifolium</i>	138
<i>Cyclamen purpurascens</i>	138
<i>Daphne alpina</i>	166
<i>Daphne cneorum</i>	168
<i>Daphne gnidium</i>	170
<i>Daphne laureola</i>	170
<i>Daphne mezereum</i>	170
<i>Daphne oleoides</i>	170
<i>Dictamnus albus</i>	156
<i>Drosera rotundifolia</i>	64
<i>Echinops ritro</i>	48
<i>Eryngium spinalba</i>	172
<i>Erythronium dens-canis</i>	84
<i>Fritillaria involucrata</i>	86
<i>Fritillaria tubaeformis</i> var. <i>moggridgei</i>	88
<i>Galanthus nivalis</i>	24
<i>Gentiana asclepiadea</i>	70
<i>Gentiana ciliata</i>	70
<i>Gentiana cruciata</i>	70

<i>Gentiana kochiana</i>	70
<i>Gentiana ligustica</i>	66
<i>Gentiana lutea</i>	68
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	70
<i>Gentiana verna</i>	70
<i>Gentianella campestris</i>	72
<i>Iris chamaeiris</i>	74
<i>Iris graminea</i>	76
<i>Jovibarba allionii</i>	58
<i>Leontopodium alpinum</i>	50
<i>Leucojum vernum</i>	26
<i>Leuzea conifera</i>	52
<i>Lilium bulbiferum</i> subsp. <i>croceum</i>	90
<i>Lilium martagon</i>	92
<i>Lilium pomponium</i>	94
<i>Narcissus poeticus</i>	28
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	32
<i>Narcissus radiiflorus</i>	30
<i>Narcissus tazetta</i>	34
<i>Narcissus tazetta</i> var. <i>papyraceus</i>	36
<i>Nigritella nigra</i>	102
<i>Nigritella nigra</i> subsp. <i>corneliana</i>	104
<i>Ophrys apifera</i>	106
<i>Ophrys arachnitiformis</i>	108
<i>Ophrys bertolonii</i>	110
<i>Ophrys bombyliflora</i>	114
<i>Ophrys fuciflora</i>	112
<i>Ophrys fusca</i>	114
<i>Ophrys lutea</i>	114
<i>Ophrys scolopax</i>	114
<i>Ophrys sphecodes</i>	114
<i>Orchis coriophora</i>	116
<i>Orchis laxiflora</i>	134
<i>Orchis mascula</i>	118
<i>Orchis militaris</i>	120

<i>Orchis morio</i>	122
<i>Orchis pallens</i>	134
<i>Orchis papilionacea</i>	124
<i>Orchis patens</i>	126
<i>Orchis provincialis</i>	128
<i>Orchis purpurea</i>	130
<i>Orchis simia</i>	132
<i>Orchis tridentata</i>	134
<i>Orchis ustulata</i>	134
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>villosa</i>	136
<i>Phyteuma cordatum</i>	42
<i>Pinguicula vulgaris</i>	80
<i>Primula marginata</i>	140
<i>Pulsatilla alpina</i>	150, 152
<i>Romulea ligustica</i>	78
<i>Ruscus aculeatus</i>	96
<i>Saxifraga caesia</i>	158
<i>Saxifraga cochlearis</i>	160
<i>Saxifraga lingulata</i>	162
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	164
<i>Scilla bifolia</i>	98
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	60
<i>Sempervivum tectorum</i>	62
<i>Soldanella alpina</i>	142
<i>Stemmacantha heleniifolia</i> subsp. <i>bicknellii</i>	54
<i>Trollius europaeus</i>	154
<i>Tulipa australis</i>	100
<i>Tulipa sylvestris</i>	100
<i>Viola valderia</i>	174

Nomi italiani

Anemone alpino	150, 152
Aquilegia comune	148
Aquilegia di Reuter	146
Aquilegia nerastra	144
Arnica	44
Astro delle Alpi	46
Botton d'oro	154
Bucaneve	24
Campanellino	26
Campanula a foglie uguali	38
Campanula di Savona	40
Cardo-pallottola azzurro	48
Ciclamino a foglie d'edera	138
Ciclamino purpureo	138
Dafne alpina	166
Dafne odorosa	168
Dafne spatolata	170
Dente di cane	84
Drosera	64
Fior di stecco	170
Fior ragno	114
Fiordaliso ovoide	52
Fiore dei bombi	114
Fiore dei fuchi	112
Fiore delle api	106
Fiteuma di Balbis	42
Frassinella	156
Genziana asclepiadea	70
Genziana di Koch	70
Genziana di palude	70
Genziana ligure	66
Genziana maggiore	68
Genziana minore	70

Genziana strangiata	70
Genzianella campestre	72
Genzianella di primavera	70
Giaggiolo gramineo	76
Giaggiolo tirrenico	74
Giglio caprino	122
Giglio di San Giovanni	90
Giglio martagone	92
Giglio pomponio	94
Giglio rosso	90
Gnidio	170
Laureola	170
Limonella	156
Meleagride di Moggridge	88
Meleagride ligure-provenzale	86
Mughetto	82
Narciso	28, 30
Narciso papiraceo	36
Narciso tazzetta	34
Narciso trombone	32
Nigritella	102
Nigritella delle Alpi sudoccidentali	104
Ofride a forma di ragno	108
Ofride cornuta	114
Ofride di Bertoloni	110
Ofride gialla	114
Ofride scura	114
Orchidea a fiori radi	134
Orchidea aperta	126
Orchidea cimicina	116
Orchidea farfalla	124
Orchidea maschia	118
Orchidea militare	120
Orchidea minore	122
Orchidea pallida	134

Orchidea provenzale	128
Orchidea purpurea	130
Orchidea scimmia	132
Orchidea strinata	134
Orchidea tridentata	134
Peonia	136
Pinguicola comune	80
Primula impolverata	140
Pungitopo	96
Rapontico di Bicknell	54
Regina delle Alpi	172
Romulea ligure	78
Rosolida	64
Sassifraga a foglie opposte	164
Sassifraga callosa	162
Sassifraga glauca	158
Sassifraga spatolata	160
Scilla a due foglie	98
Semprevivo di Allioni	58
Semprevivo maggiore	62
Semprevivo ragnateloso	60
Soldanella alpina	142
Stella alpina	50
Tulipano dei campi	100
Tulipano dei monti	100
Vilucchio di Capo Noli	56
Viola di Valdieri	174

LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA VEGETAZIONE IN LIGURIA

Il quadro normativo

L'azione di tutela della flora spontanea in Liguria è incentrata su di una normativa specifica, la *L.R. 30 gennaio 1984 n. 9* "Norme per la protezione della flora spontanea", e su alcune disposizioni emanate a titolo di norma comportamentale nell'ambito della legislazione relativa alle aree protette.

Le leggi finora vigenti istitutive di parchi, riserve e aree protette regionali hanno disposto in maniera generalizzata la tutela della flora attraverso divieti, così diversamente formulati:

- al danneggiamento "della flora e vegetazione spontanea" (Parco fluviale della Magra, *L.R. 19 novembre 1982, n. 43*);
- all'asporto e al danneggiamento "di (...) fiori, piante (...)" (Riserva naturale di Bergeggi, *L.R. 27 febbraio 1985, n. 10*; Riserva naturale dell'Isola Gallinara, *L.R. 26 aprile 1989, n. 11*);
- alla raccolta di "steli fiorali di esemplari che crescono

su rupi, ghiaioni, pietraie, spiagge e in «zone umide» (Sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale Bracco-Mesco/ Cinque Terre/ Montemarcello - L.R. 18 marzo 1985 n. 12; Monte Beigua - L.R. 9 aprile 1985 n. 16; Aveto - L.R. 19 dicembre 1989 n. 50; Monte Antola - L.R. 19 dicembre 1989 n. 52).

Nelle aree protette inoltre si è giustamente introdotto il principio di considerare dannose - e quindi sottoposte a forti limitazioni - non solo le alterazioni ambientali (movimenti di terreno inclusi), ma anche le introduzioni "di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi", tanto da vietarle espressamente (con l'ovvia esclusione di quanto rientri nelle attività agricole).

La nuova normativa sui parchi regionali, L.R. 22 febbraio 1995 n. 12 «Riordino delle aree protette», conferma (art. 42) questo principio mentre, per una più puntuale tutela dei beni naturali del parco rinvia al piano dell'area protetta e a regolamenti specifici che potranno essere emanati dall'ente parco.

Non vanno trascurate le normative relative alla disciplina di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei funghi spontanei (L.R. 3 maggio 1985 n. 30) e dei tartufi (L.R. 16 maggio 1988 n. 17). La prima, soprattutto, stabilisce alcune regole importanti, sia nella quantità per persona di funghi eduli che può essere raccolta giornalmente, sia nelle modalità stesse di raccolta, con l'esplicito divieto di impiego di mezzi impropri, quali bastoni, rastrelli e, per il trasporto degli esemplari, di borse di plastica.

Di una certa rilevanza l'art. 5 di questa legge, che vieta

"la raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili o velenosi", introducendo, oltre che un principio volto alla tutela della salute pubblica, un chiaro riconoscimento, di grande valore culturale, per il ruolo ecologico svolto da tutti i macromiceti.

È in corso un aggiornamento della legge sui funghi, reso necessario dalla recente normativa quadro nazionale (L.352/1993), cui le Regioni devono uniformarsi. È comunque probabile (e auspicabile) che, proprio per il suo essere all'avanguardia rispetto ad altre normative regionali, i principi ecologici sanciti dalla legge vigente vengano confermati.

Per completezza di informazione si può ricordare infine l'esistenza di altre tre normative regionali di protezione e valorizzazione ambientale che, in maniera più o meno diretta, provvedono ad integrare la tutela della flora e della vegetazione spontanea:

la *L.R. 3 aprile 1990 n. 14*, di tutela delle grotte e del patrimonio carsico, prescrive, per l'interno delle grotte, il divieto di asporto e danneggiamento dei "vegetali" (per la gran parte, come noto, Crittogame);

la *L.R. 22 gennaio 1992 n. 4*, di tutela della fauna minore, prevede correttamente, oltre che la protezione degli individui appartenenti alle specie animali interessate dalla legge, anche la salvaguardia dei principali siti di riproduzione, attività trofica, svernamento ed estivazione: questi siti si configurano sovente come habitat naturali o seminaturali (principalmente "zone umide" e loro immediate vicinanze), la cui tutela, pressoché integrale, torna a tutto

vantaggio della flora e vegetazione che li caratterizza; la *L.R. 25 gennaio 1993 n. 5*, sulla promozione dell'itinerario Alta Via dei Monti Liguri e la tutela dell'ambiente da essa attraversato, prevede il rispetto di alcune norme comportamentali da osservare lungo il percorso, tra le quali (la formulazione è identica a quella vista per alcune aree protette) il divieto di raccolta di "steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie, spiagge e in «zone umide»".

Per meglio inquadrare l'argomento alla luce dell'intera politica regionale relativa agli aspetti botanici del territorio, occorre ricordare l'esistenza di leggi e disposizioni in materia forestale e di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e di pianificazione territoriale, di vigilanza ambientale;

la *L.R. 16 aprile 1984 n. 22* "Legge forestale regionale" e le successive modificazioni e integrazioni, ed il "Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale", oltre alle finalità di incremento produttivo del patrimonio silvo-pastorale della Regione, perseguono la "conservazione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio silvo-pastorale" nonché la "sistemazione idraulico-forestale" del territorio ligure. Ciò dovrebbe avvenire principalmente attraverso la conservazione e la gestione del demanio forestale regionale, la pianificazione degli assestamenti e degli utilizzi forestali, il controllo degli utilizzi (autorizzazione al taglio) delle superfici forestali non "assestate", la prevenzione e la lotta anti-incendio ecc. Non mancano comunque riferimenti specifici-soprattutto

nelle prescrizioni di massima - a singole specie forestali (p. es. *Ilex aquifolium* ed altre specie spontanee di valore ornamentale) o a forme particolari di tutela degli ecosistemi boschivi (p. es. nella regolamentazione di raccolta della lettiera);

la L.R. 28 gennaio 1993 n. 9, in materia di difesa del suolo, prevede, all'interno del principale strumento di pianificazione (Piano di bacino), l'individuazione delle zone da sottoporre a regime di vincolo idrogeologico, la programmazione delle utilizzazioni forestali ecc. In attesa dell'approvazione di tali Piani, le Autorità di bacino individuano "le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico, paesaggistico e naturalistico" e dispongono "lo studio di interventi di ripristino fluviale"; la L.R. 18 dicembre 1992 n. 38, che disciplina la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, presenta anch'essa aspetti relativi alla tutela della flora e della vegetazione, in quanto tende a limitare attività senz'altro dannose per le cotiche erbose, e per habitat peculiari quali gli alvei dei corsi d'acqua, le spiagge, gli arenili, ecc.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale, una legge regionale, la L.R. 22 settembre 1984 n. 39, prevede la redazione di specifici Piani territoriali di coordinamento per la risoluzione di problematiche territoriali di interesse regionale (p. es.: Piano della costa, Piano paesistico ecc.). L'esempio più indicativo tra i PTC fino ad oggi approvati è costituito dal Piano territoriale di coordinamento paesistico, approvato dal Consiglio Regionale il 26 febbraio 1990, che prevede diversi regimi di tutela e di indirizzo anche per gli aspetti vegetazionali dell'intero territorio regionale.

Le esigenze attuali

Non si hanno dati aggiornati sullo stato di applicazione della L.R. 9/1984, salvo quanto relativo alla comminazione di sanzioni da parte del Corpo Forestale dello Stato: nel quinquennio 1.1.1986 - 31.12.1990 sono stati emessi complessivamente un centinaio circa di verbali, dei quali l'87% in provincia di Genova, il 7% in provincia di Savona, il 5% in provincia di La Spezia e solamente l'1% in provincia di Imperia (paradossalmente la più ricca di esemplari di specie protette).

Il numero veramente basso di contravvenzioni elevate non permette a prima vista di chiarire se i divieti vengano rispettati in maniera più o meno generalizzata o se vi sia un'effettiva difficoltà nell'esercizio della vigilanza. L'esperienza consente comunque di individuare nella difficoltà di controllo e soprattutto di riconoscimento delle specie protette da parte del personale addetto alla vigilanza il maggior ostacolo alla corretta applicazione della legge. Appare quindi opportuno l'impegno nella preparazione del personale di vigilanza, volontario o impiegato dai diversi enti: l'impiego di tale personale, una volta qualificato, potrà dare risultati non irrilevanti per l'approfondimento stesso delle conoscenze sulla distribuzione (e la rarefazione) delle piante protette in Liguria.

Corsi di qualificazione ed aggiornamento delle guardie, predisposizione di materiale didattico specifico ed altre iniziative consentirebbero senza dubbio un notevole avanzamento nell'applicazione delle norme di tutela della flo-

ra spontanea; in questo senso uno strumento didattico chiaro ed esemplare per testi, illustrazione e formato come questo libretto costituisce il miglior punto di partenza. Per quanto riguarda l'attuale stesura della L.R. 9/1984, è ormai opinione comune degli specialisti che occorra provvedere ad un suo aggiornamento, con le opportune modificazioni ed integrazioni, sia per meglio inquadrarla in un panorama di legislazione ambientale che nell'ultimo decennio è sostanzialmente cambiato, sia per consentirne l'adeguamento alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche sulla flora spontanea della Liguria.

Inoltre l'occasione di un suo aggiornamento dovrebbe essere colta, oltre che per semplificarne l'applicazione, per inserire tra le piante protette alcune specie legnose, per prevedere il censimento e la salvaguardia dei cosiddetti "patriarchi" arborei e, infine, per estendere il campo della tutela dalla singola specie rara all'habitat che la ospita, generalmente "a rischio" di sparizione esso stesso.

Paolo Cresta

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984 n. 9

Norme per la protezione della flora spontanea.

Articolo 1

La Regione con la presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 secondo comma dello Statuto, dagli articoli 66 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.

Articolo 2

È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti, da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

Articolo 3

Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette a progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata alla presente legge è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura.

Gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci persone non possono complessivamente raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

Articolo 4

È vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo che si tratti di attività culturali.

La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante, d'estirpare o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

Articolo 5

Gli elenchi di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge

possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Articolo 6

È vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato secco, delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

Articolo 7

È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto), elencate nella tabella B allegata alla presente legge.

Articolo 8

Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1982 n. 18.

La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole dell'Ispektorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta.

Non è considerato raccogliitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con r.d. 26 maggio 1932 n. 772 o, per quelle che saranno individuate piante officinali, nella quantità che verrà contestualmente stabilita.

I richiedenti indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

La autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo.

Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.

Articolo 9

La raccolta e/o l'asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui alle tabelle A e B nonché di quantità eccedenti quelle indicate all'articolo 3 della presente legge, con o senza fiori e/o parti sotterra-

nee, può essere consentita per scopi scientifici, didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi. L'autorizzazione è personale e a termine e deve precisare la località, lo scopo della raccolta, la specie, il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare.

Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da giardini, vivai, serre e colture floricole in genere.

Le piante non spontanee di cui al precedente comma, i loro fiori e parti sotterranee, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Chiunque coltiva a fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge, deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della Comunità montana o del Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

Articolo 11

Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole, uffici, enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

Articolo 12

Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 13 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

All'accertamento ed alla sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, nonché il Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 13

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 sesto comma;
- b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7;
- c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 10 terzo comma;
- d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo;
- e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 secondo comma;
- f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarità nell'esercizio delle attività autorizzate a norma dell'articolo 9.

Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma, lettere b), d), e).

Articolo 14

Sono abrogati, limitatamente al territorio della Regione Liguria, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli articoli 1, 2 e 3 del r.d. 19 dicembre 1931 n. 1793.

Articolo 15

Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'articolo 16, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

Articolo 16

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, in termini di competenza, di quota pari a lire 40.000.000, facente parte dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di legge «Istituzione del fondo di garanzia per il credito agrario» ed iscritto al capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di

sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, del capitolo 2400 «Spese destinate agli interventi di tutela della flora spontanea» con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 17

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

TABELLA A

1) <i>Aquilegia species</i>	Aquilegia
2) <i>Aster alpinus</i> L.	Astro delle Alpi
3) <i>Campanula sabatia</i> De Not.	Campanula savonese
4) <i>Convolvulus sabatius</i> Viv.	Convolvolo savonese
5) <i>Cyclamen species</i>	Ciclamino
6) <i>Dictamnus albus</i> L.	Dittamo
7) <i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rosolida
8) <i>Eryngium spinalba</i> Vill.	Regina delle Alpi
9) <i>Fritillaria species</i>	Fritillaria
10) <i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	Stella alpina
11) <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Centaurea conifera
12) <i>Lilium bulbiferum</i> L.	Giglio rosso
13) <i>Lilium martagon</i> L.	Giglio Martagone
14) <i>Lilium pomponium</i> L.	Giglio rosso
15) <i>Nigritella nigra</i> (L.) Reichenb.	Nigritella
16) <i>Ophrys species</i>	Ofride
17) <i>Paeonia officinalis</i> L.	Peonia officinale
18) <i>Phyteuma cordatum</i> Balbis	Fiteuma di Balbis
19) <i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Pinguicola
20) <i>Primula marginata</i> Curtis	Primula marginata
21) <i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Anemone alpino
22) <i>Romulea ligustica</i> Parl.	Romulea ligure
23) <i>Tulipa species</i>	Tulipano selvatico

- 24) *Soldanella alpina* L.
25) *Viola valderia* All.

Soldanella
Viola di Valdieri.

TABELLA B

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) <i>Jovibarba allionii</i> (Jordan et Fourr)
D.A. Webb | Semprevivo giallo |
| 2) <i>Saxifraga caesia</i> L. | Sassifraga cesia |
| 3) <i>Saxifraga callosa</i> Sm. | Sassifraga callosa |
| 4) <i>Saxifraga oppositifolia</i> L. | Sassifraga a foglie opposte |
| 5) <i>Sempervivum arachnoideum</i> L. | Semprevivo ragnateloso |
| 6) <i>Sempervivum calcareum</i> Jordan | Semprevivo calcareo |
| 7) <i>Sempervivum tectorum</i> L. | Semprevivo dei tetti |

TABELLA C

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) <i>Arnica montana</i> L. | Arnica |
| 2) <i>Campanula isophylla</i> Moretti | Campanula a foglie uguali |
| 3) <i>Convallaria majalis</i> L. | Mughetto |
| 4) <i>Daphne species</i> | Dafne |
| 5) <i>Echinops ritro</i> L. | Cardo azzurro |
| 6) <i>Erythronium dens-canis</i> L. | Dente di cane |
| 7) <i>Galanthus nivalis</i> L. | Bucaneve |
| 8) <i>Gentiana species</i> | Genziana |
| 9) <i>Gentianella species</i> | Genzianella |
| 10) <i>Iris graminea</i> L. | Giaggiolo selvatico |
| 11) <i>Iris lutescens</i> L. | Giaggiolo selvatico |
| 12) <i>Leucojum vernum</i> L. | Campanellina |
| 13) <i>Leuzea rhapontica</i> (L.) J. Holub | Centaurea rapontica |
| 14) <i>Narcissus species</i> | Narciso |
| 15) <i>Orchis species</i> | Orchidea |
| 16) <i>Rhaponticum bicknellii</i> (Briq.) Dostál | Fiordaliso rapontico |
| 17) <i>Ruscus aculeatus</i> L. | Pungitopo |
| 18) <i>Saxifraga cochlearis</i> Reichenb. | Sassifraga cocleare |
| 19) <i>Scilla bifolia</i> L. | Scilla a due foglie |
| 20) <i>Trollius europaeus</i> L. | Botton d'oro. |